

DELIBERA N. 173 DEL 19/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SU GOMMA "CERVINO BUS" - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

L'anno 2018 addì 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SU GOMMA "CERVINO BUS" - APPROVAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con propria deliberazione n. 152 del 21/11/2018 recante ad oggetto “Progetto sperimentale trasporto turistico “Cervino Bus” - Atto di indirizzo” la Giunta comunale intendeva attivare, in via sperimentale per un anno il servizio di collegamento a mezzo bus delle località di Breuil-Cervinia, Valtournenche e Maen, con la possibilità di estendere alcune corse fino al Comune di Antey-Saint-André;
- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1499 del 30/11/2018, esecutiva, autorizzava l’attivazione del servizio summenzionato, ai sensi della L.R. 1° settembre 1997, n. 29 “Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea”, definendo altresì che gli oneri relativi fossero completamente a carico dell’Amministrazione comunale di Valtournenche;
- con propria determinazione n. 309 del 04/12/2018 il responsabile dell’area servizi SCTC impegnava a favore della ditta SAVDA Spa la somma necessaria alla realizzazione del servizio per il mese di dicembre 2018 e per l’anno 2019, per i periodi autorizzati;

PRESO ATTO che il Comune di Antey-Saint-André è interessato a compartecipare alle spese relative al servizio in quanto alcune corse verrebbero estese fino ad Antey;

VISTO l’accordo di collaborazione redatto dal Segretario comunale di Antey, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, in merito all’instaurazione di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra i rispettivi Enti per la realizzazione e il cofinanziamento del servizio in parola;

ESAMINATO l’accordo e ritenuto opportuno approvarlo nelle specifiche condizioni contrattuali ivi riportate rinviando però la stipula dello stesso alla ulteriore concertazione, da attivarsi tra gli enti interessati, della quota parte da imputare al Comune di Antey-Saint-André;

DATO ATTO, infatti, che la quota proposta dal Comune di Antey, per quanto riguarda la quantificazione del servizio sino al 5 maggio 2019, differisce sostanzialmente dalle proiezioni di costo redatte dalla ditta SAVDA, esecutrice del servizio;

ATTESA pertanto la necessità di concertare, in tempi brevi, l’importo di compartecipazione alle spese del Comune di Antey-Saint-André al fine di dare corretta definizione all’accordo tra Enti;

VISTO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) e particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;

- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- DI APPROVARE lo schema di accordo qui allegato con l'eccezione della quantificazione della quota parte da imputare al Comune di Antey-Saint-André, non corrispondente alle proiezioni di costo redatte dalla ditta SAVDA, esecutrice del servizio, in base alla ripartizione chilometrica del servizio stesso;
- DI DEMANDARE all'assessore competente in materia di turismo, con il supporto degli uffici interessati, la verifica delle proiezioni di costo redatte dalla ditta SAVDA e la conseguente attività di concertazione della quota parte dovuta dal Comune di Antey-Saint-André a titolo di rimborso delle spesa per l'anno 2019;
- DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula dell'accordo di collaborazione qui allegato stante la nuova concertazione circa la quota di compartecipazione dovuta dal Comune di Antey-Saint-André;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ CONGIUNTA DI NAVETTA SPERIMENTALE
INVERNALE
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
TRA

il **Comune di Valtournenche**, con sede in Valtournenche, Piazza della Chiesa n. 1 11028 (Codice Fiscale 81002630077) - di seguito denominato **“Comune di Valtournenche”** - rappresentato dal Sindaco Sig. Jean Antoine Maquignaz, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta comunale che si allega in copia;

E

il **Comune di Antey-Saint-André** avente sede in Antey-Saint-André, Fraz. Bourg n. 1 11020 (Codice Fiscale 81004320073) - di seguito denominato **“Comune di Antey-Saint-André”** - rappresentato dal Sindaco Sig. Mario Bertuletti, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta comunale che si allega in copia;
di seguito individuati come le Parti,

VISTI:

- la determinazione del Responsabile del servizio Area SCTC del Comune di Valtournenche n. 309 del 04.12.2018 recante ad oggetto: “Trasporto pubblico locale (L.R. 29/97) – Realizzazione navetta sperimentale denominata ‘Cervino Bus’ e intensificazione servizi turistici – ditta SAVDA autoservizi spa – assunzione impegni di spesa”;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 14, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 che assegna ai comuni l'esercizio delle funzioni fondamentali tra cui l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art. 14, c. 27, lett. b);

CONSIDERATO CHE:

- dal quadro normativo sopra delineato deriva che l'istituzione di un servizio sperimentale di navetta può rappresentare una modalità idonea a garantire un miglioramento dei servizi di trasporto pubblico comunale ed intercomunale;
- il Comune di Antey-Saint-André è disponibile a partecipare alle spese che il Comune di Valtournenche intende sostenere per attivare la navetta sperimentale "Cervino Bus" e l'intensificazione dei servizi turistici in quanto alcune corse verrebbero estese fino ad Antey-Saint-André, con conseguente miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico;
- che le Parti convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nell'area del trasporto pubblico locale per la realizzazione di una navetta sperimentale denominata "Cervino Bus" e l'intensificazione dei servizi turistici;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo, il Comune di Valtournenche ed il Comune di Antey-Saint-André concordano di instaurare un rapporto di cooperazione e collaborazione nelle aree nell'area del trasporto pubblico locale per la realizzazione di una navetta sperimentale denominata "Cervino Bus" e l'intensificazione dei servizi turistici ed in particolare di partnership nell'ambito del finanziamento del nuovo servizio sperimentale di navetta invernale.

La comunanza dell'elemento teleologico tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. 241/1990.

Art.3 Programma delle attività

Le Parti svolgono in cooperazione il servizio di navetta sperimentale denominata "Cervino Bus" a mezzo di compartecipazione delle spese da parte del Comune di Antey-Saint-André.

Le Parti, inoltre, si impegnano a garantire la tempestiva collaborazione necessaria al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo decorre dalla data di apposizione della marca temporale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed ha una durata pari a quella della stagione invernale (05.12.2018-05.05.2019).

Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate dalle parti tramite atto aggiuntivo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 60 giorni.

E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 4 Oneri

In relazione al pieno sviluppo del programma congiunto di attività le Parti assumono reciprocamente i seguenti impegni:

Comune di Antey-Saint-André:

- a) erogazione al Comune di Valtournenche di €. 2.886,18 per il 2018 e fino ad €. 13.829,90 per il 2019 a titolo di compartecipazione delle spese per il servizio;

Comune di Valtournenche:

- a) organizzazione del servizio.

Relativamente ai costi sostenuti dal Comune di Valtournenche per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, il Comune di Antey-Saint-André provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Valtournenche, a fronte della presentazione di apposita rendicontazione di spesa.

Considerato che:

- a) l'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività istituzionale del Comune di Antey-Saint-André;
- b) il medesimo importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si figura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;
- c) il contributo è per scopi esclusivi del Comune di Valtournenche e sarà da questo utilizzato integralmente per spese di realizzazione della navetta

sperimentale denominata “Cervino Bus” e l’intensificazione dei servizi turistici nell'ambito del presente Accordo;

d) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti dal presente Accordo, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un’operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;

e) per tutto quanto previsto altresì nei precedenti articoli, in materia di destinazione del contributo a rimborso, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati, il contributo riconosciuto al Comune di Valtournenche è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.

Art. 5 Modalità di erogazione e rendicontazione

Il Comune di Antey-Saint-ANdré si impegna a trasferire al Comune di Valtournenche il contributo di cui al precedente articolo 4 con le seguenti modalità:

a) 50% dopo tre mesi dalla stipula del presente Accordo, previa trasmissione di una breve relazione sulle attività svolte e della rendicontazione circa le modalità di utilizzazione del contributo erogato per le spese del servizio;

b) 50% a conclusione dell’attività previa trasmissione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione circa le modalità di utilizzazione del contributo erogato per le spese del servizio come previsto dall’art.4.

c) alternativamente il 100% del contributo potrà essere trasferito al conclusione dell’attività dietro presentazione di specifica rendicontazione.

Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di note di addebito, entro trenta giorni dalla loro presentazione al Comune di Antey-Saint-André, sul

conto di tesoreria.

Art. 6 Responsabilità

Responsabile istituzionale e tecnico del presente Accordo per il Comune di Antey-Saint-André è il Sindaco Mario Bertuletti.

Responsabile istituzionale e tecnico del presente Accordo per il Comune di Valtournenche è il Sindaco Jean Antoine Maquignaz.

Art. 7 - Scambio di personale e Responsabilità

Le Parti acconsentono di comune accordo di far operare il personale coinvolto nell'Accordo presso le sedi dell'altra parte ove ciò risulti di interesse per la realizzazione dell'Accordo medesimo.

Le Parti convengono nell'adozione delle misure di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Ciascuna parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il personale di entrambe le parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Parti si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere approfondite e specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8 - Altri soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/10.

Art. 12 Assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è assolta dal Comune di Antey-Saint-André e dal Comune di Valtournenche ciascuno per il proprio originale.

Art. 13 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella L. 241/90 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 14 Firma elettronica

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

--

Per il Comune di Valtournenche

Il Sindaco Jean Antoine MAQUIGNAZ - firmato digitalmente – data della firma

Per il Comune di Antey-Saint-André

Il Sindaco Sig. Mario BERTULETTI - firmato digitalmente – data della firma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 948/2018 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SU GOMMA "CERVINO BUS" - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE' si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 11/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 948/2018 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SU GOMMA "CERVINO BUS" - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE' si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 19/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 948/2018 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SU GOMMA "CERVINO BUS" - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE' si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 19/12/2018

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 173 del 19/12/2018

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SU GOMMA "CERVINO BUS" - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE' .

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 19/12/2018 al 03/01/2019 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 19/12/2018

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale